

N. 06118/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06379/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6379 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cassa Edile Nazionale Artigianato ed Industria Cenai, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Pietro Golisano, Gianmaria Covino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico, n. 7;

contro

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia,

nei confronti di

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS in persona del

legale rappresentante p.t.

dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro -- INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Adriana Pignataro e Giandomenico Catalano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via IV Novembre n. 144,
del C.N.C.E. -- Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Vinti e Paola Chirulli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Emilia n. 88;

per l'annullamento

con motivi aggiunti dell'11 giugno 2012

della Circolare a prot. n. 37/0008367/MA007.A001 del 2 maggio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Casse edili abilitate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC"

della Circolare n. 12 del 1° giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 14, comma 6 bis del D.L. n. 5/2012 conv. in L. n. 35/2012 – DURC e autocertificazione", nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale; e per l'esecuzione

dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma sezione III bis, 19 dicembre 2005, n. 7374;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inail - Ist. Naz. Assicurazione Contro Inf. Sul Lavoro e di Cnce Commissione Nazionale Paritetica Per Le Casse Edili e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistono le ragioni per l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta dalla Cassa Edile ricorrente in ordine alle due circolari impugnati, attesa la modifica del quadro normativo di riferimento (art. 252, comma 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed art. 118, comma 6 bis del medesimo d.lgs. come introdotto dal d.lgs. n. 152 del 2008, articolo 14, comma 6 bis del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35) che ha determinato l'Amministrazione del lavoro a dettare la disciplina della fattispecie in esame;

Ritenuto che per le superiori considerazioni non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della esecuzione della ordinanza in data 19 dicembre 2005, n. 7374, in quanto si presenta incompatibile (in specie l'art. 252, comma 5 del citato d.lgs. n.

163/2006);

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- respinge l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti indicati in epigrafe;
- respinge l'istanza di esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione III bis, 19 dicembre 2005, n. 7374;

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Picrina Biancofiore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

11/05/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

NRG 39470/2012

Il giudice, sciogliendo la riserva,

PREMESSO

Con ricorso ritualmente notificato la CEPA/SLBK Cassa Edile Provinciale dell'Alto Adige, la Landesverband del Handwerker Associazione Provinciale dell'Artigianato e la ASGB Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi hanno chiesto al giudice adito, in via cautelare e d'urgenza, che previo accertamento del diritto della CEPA di ottenere dall'INPS e dall'INAIL le informazioni necessarie ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva in edilizia (DURC) venga ordinato alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili di consentire alla CEPA l'accesso alla banca dati delle imprese irregolari (BNI) gestita dalla Commissione e che fossero altresì adottati tutti i provvedimenti necessari per consentire alla CEPA l'emissione dei documenti unici di regolarità contributiva.

A sostegno dell'istanza hanno premesso che la CEPA aveva sottoscritto in data 13 ottobre 2005 un'intesa con l'INPS e con l'INAIL, in forza della quale la CEPA era stata autorizzata al rilascio del DURC, e che tale intesa sarebbe stata vanificata dalle iniziative intraprese dall'INPS e dall'INAIL a seguito della circolare del Ministero del Lavoro diramata in data 2 maggio 2012.

Tale circolare, in particolare, che ha ad oggetto l'individuazione delle casse edili abilitate al rilascio del documento unico di regolarità contributiva, aveva concluso nel senso di escludere che gli organismi operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità (che sarebbe assicurato attraverso il collegamento con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili), non avrebbero potuto definirsi quali "casse edili" ai sensi del DIGs n. 276/2003 e non potrebbero conseguentemente rilasciare il documento unico di regolarità contributiva.

Hanno, poi, richiamato la comunicazione del maggio del 2012 a mezzo della quale l'INAIL ha preannunciato il prossimo espletamento delle operazioni tecniche finalizzate alla disabilitazione delle casse che non risultavano in possesso dei requisiti precisati tra le quali era stata compresa la Cassa ricorrente.

Parte ricorrente, al riguardo ha ritenuto che la paventata disabilitazione - che si concretizzerebbe nell'impossibilità di accedere attraverso il sito Internet allo sportello dedicato alla compilazione dei DURC - sarebbe illegittima.

Ha, in particolare, sostenuto che il DIGs n. 276/2003 - nella parte in cui attribuisce la competenza in materia di certificazione di regolarità e congruità contributiva agli enti

bilaterali individuati negli organismi costituiti dall'iniziativa di una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative - non richiede che il requisito di rappresentatività, da esso previsto, sia riferito a livello nazionale.

Ha pertanto escluso che il decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 - nella parte in cui ha previsto che, per i datori di lavoro dell'edilizia, il DURC avrebbe potuto essere rilasciato dalle casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - fosse dotato della necessaria forza di introdurre un tale requisito non previsto dalla legge.

Ha in ogni caso sostenuto che la CEPA è costituita da LVH/APA -organizzazione sindacale aderente ad ANAEP - Confartigianato e da SGB/Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi che è organizzazione sindacale tra quelle comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. n. 58 /1978.

Le parti istanti hanno altresì rilevato le incongruenze che sarebbero contenute nella circolare ministeriale del 2 maggio 2012 nella parte in cui impone alle singole casse edili un ulteriore requisito ai fini della legittimazione all'emissione del DURC, segnatamente il rispetto del principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse casse edili operanti sul territorio nazionale, occorre avere un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse con la conseguenza che le casse escluse dall'accesso ad una banca dati gestita dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili non possono definirsi casse edili ai sensi del decreto legislativo 276 del 2003 e conseguentemente non possono rilasciare il DURC.

Hanno al riguardo sostenuto che tale conclusione non è supportata da alcuna disposizione normativa rilevando altresì che sarebbe la Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili a non applicare la reciprocità con la CEPA.

Hanno pertanto invocato il diritto della CEPA di accedere alla Banca dati delle imprese irregolari (BNI) assumendo di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 ottobre 2007 e che la CEPA aveva sottoscritto con l'INPS e con l'INAIL le convenzioni abilitanti il rilascio del DURC.

Si è costituita la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario alla luce della censurata attività procedimentale della Pubblica Amministrazione.

Nel merito ha ritenuto il ricorso infondato rilevando che, alla luce della nuova disciplina in materia di rilascio del DURC, non vi sarebbe più spazio per organismi che

operino a livello territoriale essendo oggi il DURC concepito in modo tale da poter valere esclusivamente su base nazionale consentendo ad ogni cassa edile abilitata di attestare la regolarità contributiva con riferimento all'intero territorio nazionale.

Ha, quindi, ritenuto che una tale legittimazione presupporrebbe l'adesione a una convenzione non locale ma nazionale. Ha quindi evidenziato che le associazioni costituenti la CEPA, la Confartigianato di Bolzano ed il locale Sindacato edile di lingua tedesca non sono firmatari di un autonomo contratto nazionale di lavoro e non sono associazioni comparativamente più rappresentative né a livello nazionale né a livello locale.

Si è costituita anche l'INPS assumendo che la controversia rientrerebbe tra quelle devolute alla competenza funzionale del giudice del lavoro. Ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

L'INAIL ritualmente citato non è costituito.

OSSERVA

Non sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro essendo a tal fine sufficiente rilevare che l'attività concernente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in edilizia (DURC) non rientra tra le materie di cui all'articolo 442 c.p.c.

E' a questo punto da considerare che l'esame della questione di giurisdizione è pregiudiziale ad ogni altra questione di rito o di merito.

E', quindi, da ricordare che l'attività di rilascio del documento unico di regolarità contributiva è stata attribuita all'INPS ed all'INAIL, i quali, a tal fine possono stipulare apposite convenzioni. L'art.2 della L. n. 266/2002 ha, infatti, previsto che *"entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva"*.

A tal riguardo le ricorrenti hanno supportato le pretese azionate sul contenuto delle due convenzioni sottoscritte in data 13 ottobre 2005 con l'INPS e con l'INAIL in forza delle quali la CEPA è stata autorizzata al rilascio di DURC.

Avuto pertanto riguardo all'oggetto delle convenzioni è da ritenere che le stesse siano atti a mezzo dei quali i soggetti contemplati dalla norma di legge hanno abilitato ad esercitare una attività - o comunque concesso l'esercizio di una attività - di natura pubblicistica, attuativa della convenzione generale del 15.4.2004 che è, a sua volta, attuativa dell'art. 2 della legge 266/2002.

Ne deriva che la presente controversia, finalizzata anche ad accertare il contenuto o l'efficacia dello strumento adottato dall'INPS e dall'INAIL in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo (certificativo), è devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva - prima alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità

dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, recata dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale ed ora sulla base del disposto di cui all'art.133 DL 104/2010 - per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33).

E' anche da rilevare che la stessa comunicazione oggetto di contestazione (allegato 1 del fascicolo di parte ricorrente) - a mezzo della quale l'INAIL ha preannunciato il prossimo espletamento delle operazioni tecniche finalizzate alla disabilitazione delle Casse che non risultavano in possesso del requisito della reciprocità - si ricollega ad un esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione e si concretizza in un sindacato sull'attività provvedimentale della P.A..

Sotto un ulteriore profilo è da considerare che la domanda, come articolata nelle conclusioni del ricorso, presuppone un accertamento in capo alla parte ricorrente del potere o, comunque, dell'abilitazione ad emettere una certificazione.

E' infatti, indubbio che il rilascio del documento unico di regolarità contributiva presuppone un'attività pubblicistica finalizzata all'adozione di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale, all'esito di un procedimento amministrativo e sulla base di dati in possesso della pubblica amministrazione (T.A.R. Lombardia Milano, I, 8 maggio 2008, n. 1415).

Con riguardo alla natura amministrativa di un tale procedimento è anche da richiamare il contenuto dell'articolo 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 nella parte in cui tipicizza il procedimento di rilascio del DURC e prevede l'individuazione del responsabile del procedimento.

Né a tal fine rileva la natura privatistica delle Casse di previdenza non essendo una tale natura di ostacolo all'espletamento di funzioni di rilievo pubblicistico. È del resto indubbio che le certificazioni provenienti dalla cassa edile che attestano la regolarità contributiva costituiscono parte integrante delle procedure ad evidenza pubblica e costituiscono uno dei requisiti posti dalle normative di settore ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico oppure ad una procedura finalizzata all'erogazione di sovvenzioni comunitarie.

Ne deriva che le attività svolte da soggetti privati per la tutela di un requisito sostanziale di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica (avendo il legislatore ritenuto la regolarità contributiva indice dell'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa e

della sua correttezza, nonché in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia previdenziali) sono riconducibili all'esercizio privato di pubbliche funzioni e cioè ad attività di diritto pubblico,

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti in causa.


P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 19.7.2012

IL GIUDICE
(Lorenzo Pontecorvo)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento di Cancelleria
19/7/2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Orietta Turchetti



LAVORO
ESILE
LE
LEGGE 11-8-1973 N. 533



822/012
Cor. 3353

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

composta dai magistrati

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Dr. PIERI Giorgio | Presidente rel. |
| Dr. BRONZINI Giovanni | Consigliere |
| Dr. SCHIAVONE Gaetano | Consigliere |

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n. 399 del Ruolo Generale anno 2010, discussa all'udienza del giorno 28 giugno 2012, promossa

Da

PAL LULAY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Briganti Donati, Roberto Casella, Francesco Maltinti e Paola Chiti, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori (Studio avv. Lucia de Biase) in Firenze, Via dell'Oriuolo n.1;

appellante

c o n t r o

CASSA ESILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Calussi e Andrea De Re, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, in Firenze via Nino Bixio n.2

appellata

Conclusioni delle parti:

Per l'appellante: "...in totale riforma della sentenza n. 384/09 del Tribunale di Firenze, sezione monocratica del lavoro...confermare il decreto ingiuntivo n. 17/08 e conseguentemente dichiarare che la Cassa Edile della Provincia

di Firenze tenuta a corrispondere a Lulay Pal la somma di e 3.430,14, oltre accessori per ratei trattamento economico per ferie maturate e non godute, per i permessi retributivi non goduti, per le maggiorazioni per le festività sopresse e per i giorni festivi per il periodo 12.3.2001 - 7.12.2002 maturati nel corso del rapporto di lavoro con la ditta Bagliesi Anna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese del presente grado ".

Le la Cassa appellata:..previa occorrendo acquisizione della insinuazione al passivo del fallimento dell'impresa ITALSCAVI di Bagliesi Anna presentata dal sig. Lulay Pal, respingere l'appello perchè infondato..con vittoria di spese ed onorari anche di primo grado ".

OGGETTO: credito di lavoro - cassa edile - omesso versamento da parte del datore di lavoro - conseguenze.

Svolgimento del fatto

Con sentenza n. 384/2009, emessa all'udienza del 30 marzo 2009, il giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo n. 17/2008, con cui aveva ingiunto alla Cassa Edile della Provincia di Firenze il pagamento in favore di Lulay Pal della somma di € 3.430,14 - per ferie, permessi non goduti, festività sopresse e festività non godute - sul presupposto che la Cassa medesima fosse tenuta al pagamento della somma ingiunta ancorchè la datrice di lavoro - l'impresa Italscavi di Bagliesi Anna - non l'avesse versata.

La sentenza è impugnata dal Lulay Pal il quale, con un articolato motivo, sostiene, in adesione anche con un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che la Cassa Edile svolge una funzione di mutualità ed assistenza in ragione della quale è tenuta a corrispondere ai lavoratori - e, quindi, anche all'odierno appellante - gli importi da essi maturati per ferie, festività, riposi ed altri istituti contrattuali anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto - come nella fattispecie - ad accantonare, versandola alla Cassa, la relativa provvista nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva del settore. Sulla questione l'appellante svolge

ampie deduzioni difensive, al termine delle quali formula le conclusioni richiamate in epigrafe.

La Cassa appellata, ritualmente costituitasi, resiste al grave, di cui chiede il rigetto. Evidenzia la correttezza della statuizione del primo giudice, per la cui conferma insiste, ulteriormente argomentando al riguardo.

La causa, all'udienza di discussione del 28 giugno 2012, dopo la relazione del giudice incaricato e l'audizione dei difensori delle parti, è stata decisa come da separato dispositivo letto in aula.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

I fatti rilevanti ai fini della decisione sono pacifici: l'appellante Lulay Pal è stato dipendente della Italscavi di Bagliesi Anna dichiarata fallita; a seguito del fallimento della datrice è rimasto creditore per ferie ed altri istituti contrattuali richiesti in via monitoria. La datrice di lavoro non ha provveduto all'accantonamento presso la Cassa Edile della Provincia di Firenze della relativa provvista, nella misura contrattualmente dovuta - il 23,45% del trattamento retributivo di spettanza -. La Cassa Edile si è insinuata nel fallimento dell'impresa Italscavi di Bagliesi Anna solo per rivendicare il suo diritto di credito per la contribuzione dovuta dalla fallita, mentre con riguardo all'accantonamento per ferie, gratifica natalizia ed eventuali quote di A.P.E ., i lavoratori avrebbero provveduto direttamente ad insinuarsi, in privilegio, al passivo fallimentare - docc. 3 e 4 del fascicolo di primo grado dell'opponente -.

Fatte tali premesse fattuali, osserva la Corte come le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitamente da rappresentanti, dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), siano investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. L'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi, secondo quanto disposto dall'art. 86 comma 10

del decreto legislativo n. 276/2003, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti.

Esse, inoltre, forniscono anche prestazioni che, pur *conservando natura in senso lato retributiva*, hanno anche una *connotazione previdenziale ed assistenziale*, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi.

Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori).

Discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, *costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo*.

Poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. cod. civ.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa *non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse* (Cass. n. 9662/2001; Cass. n. 14658/2003; Cass. n. 16014/2006; da ultimo, Cass. n. 6869/2012).

Dinanzi a tale condiviso dal Collegio orientamento di legittimità (al quale si contrappongono altre pronunce della stessa Cassazione di segno contrario, in particolare n. 13300/2005 e, da ultimo, n. 7059/2011) si infrangono le censure che il lavoratore appellante muove alla sentenza di primo grado.

Queste, in particolare, non tengono conto del fatto che, data l'origine contrattuale delle Casse edili, assume pregnante rilievo la disciplina che le stesse parti collettive hanno dettato.

Queste, nell'art. 18 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 - accantonamenti presso la Cassa edile -, significativamente, con una dichiarazione a verbale hanno inteso fornire una sorta di interpretazione autentica della precedente disciplina collettiva (con ciò resta superato quanto eccepito con il primo motivo d'appello dal Lulay Pal e, cioè, che il c.c.n.l. in esame non sarebbe applicabile, *ratione temporis*, al suo rapporto di lavoro con la ditta datrice svoltosi negli anni 2001-2002). affermando testualmente che " *la normativa*

contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione dei suddetti trattamenti - quelli per g.n. ferie, permessi etc..n.d.r. - al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato".

Ed ancora, all'art. 36 lett. b bis) le parti collettive precisano che " con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da par te dell'azienda".

La contrattazione collettiva del settore (alla quale la datrice di lavoro dell'appellante aderì applicandola al rapporto con l'odierno appellante: è possibile anche l'adesione tacita secondo Cass. n. 13300/2005) configura, quindi, l'obbligo datoriale di pagamento di determinati istituti contrattuali attraverso accantonamenti da effettuare presso la Cassa Edile la quale, a sua volta, eroga i trattamenti, quale una delegazione di pagamento c.d. titolata (essendo espresso il riferimento al rapporto giuridico sottostante). Ne consegue, come in maniera condivisibile osservato dal Tribunale di Firenze, che, ai sensi dell'art. 1271 c.c., secondo comma c.c., in presenza di una espressa previsione pattizia in tal senso, la Cassa edile - delegato - possa opporre al lavoratore - delegatario - le eccezioni opponibili al datore di lavoro - delegante - quale, appunto, il mancato accantonamento - *id est*, versamento - della percentuale retributiva - 23,45% - prevista dall'art. 19 del C.C.N.L. edili del 1995.

Per le ragioni esposte, pertanto, l'appello deve essere rigettato, con piena conferma della sentenza impugnata.

L'esistenza di una non uniforme giurisprudenza di legittimità giustifica - ex art. 92 c.p.c. - l'integrale compensazione delle spese processuali del grado.

P. Q. M.

Rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese processuali del grado.

Firenze 28 giugno 2012

Depositato in Cancelleria
il 6/7/2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lilia Ferri

Il Presidente estensore
